



## PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL SUL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO

### ***Art. 6, lett. o) - Lettera di assunzione***

Aggiungere agli elementi della lettera di assunzione, laddove si tratta dell'applicazione di «tutti gli altri istituti» previsti dal contratto collettivo, l'esplicito riferimento all'iscrizione alla Cassa Colf.

### ***Art. 6, comma 3 - Modificazioni alla lettera di assunzione***

Prevedere la forma scritta per le modificazioni delle condizioni di lavoro indicate nella lettera di assunzione.

### ***Art. 8 - Lavoro ripartito***

Sopprimere, come per legge (art. 55, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2015).

### ***Art. 9 - Permessi per Formazione Professionale***

Onde rispondere alla continua esigenza di qualificazione professionale chiediamo, limitatamente a chi frequenta i corsi organizzati o riconosciuti da Ebincolf, l'aumento del monte annuo di ore per formazione a 64 ore e senza requisito di anzianità di servizio.

### ***Art. 10 - Inquadramento dei lavoratori***

— Livello A, lettera a): abrogazione della norma relativa all'inquadramento nel livello A del collaboratore generico nei primi 12 mesi di lavoro e suo inquadramento diretto nel livello B.

— Valorizzazione dei percorsi formativi ai fini dell'attribuzione della qualifica e/o di una progressione orizzontale, con particolare riferimento ai titoli riconosciuti da Ebincolf, dagli enti locali e dalle Regioni, anche diversi dai titoli già previsti per l'inquadramento nel livello D super.

— Prevedere la figura dell'educatore, la cui funzione non è quella dell'assistenza a portatori di handicap bensì il progressivo superamento delle situazioni di svantaggio di cui soffre una persona, inquadrandolo nel livello D super.

### ***Art. 11 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona- Orario convenzionale***

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo di cui all'art. 52 prevedere che l'orario convenzionale di lavoro sia considerato di otto ore giornaliere.

### ***Art. 12 - Prestazioni esclusivamente d'attesa- Orario convenzionale***

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo di cui all'art. 52 prevedere che l'orario convenzionale di lavoro sia considerato di cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite ai sensi del comma 2.

**Art. 15, comma 9 - Orario di lavoro**

Chiarire espressamente l'applicabilità dell'art. 35 (valori convenzionali del vitto e dell'alloggio) anche per i lavoratori in sostituzione nei giorni di riposo dei titolari.

**Art. 16, comma 2 - Lavoro «supplementare»**

Prevedere una maggiorazione retributiva del 15% per le prestazioni di lavoro effettuate in eccedenza rispetto all'orario di lavoro concordato nella lettera di assunzione e fino al limite massimo di durata del lavoro ordinario, oltre il quale le prestazioni restano considerate straordinario.

**Art. 16, comma 4 - Straordinario per i lavoratori non conviventi fino a 44 ore**

Abrogare il comma, unificando così la maggiorazione per lavoro straordinario per le ore oltre la 40<sup>a</sup>.

**Art. 18 - Ferie**

Elevare il monte giorni di ferie a 30.

**Art. 20 - Permessi**

— Ampliare il numero dei permessi ricollegandoli anche, quanto alle cause giustificatrici, alle fattispecie previste dalla legislazione vigente per l'assistenza ai familiari portatori di handicap.

— Prevedere permessi specifici retribuiti per i collaboratori stranieri, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare.

**Art. 22 - Diritto allo studio**

Determinare un monte-ore di permessi retribuiti (150 ore per i conviventi, proporzionalmente ridotte per i non conviventi) e ampliare le fattispecie già previste alla frequenza di corsi che favoriscano l'accoglienza dei lavoratori migranti.

**Art. 24 - Tutela delle lavoratrici madri**

Estendere il divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età da parte del figlio.

**Art. 26 - Malattia**

Ampliare i giorni di copertura economica, anche in relazione a specifiche tipologie dell'evento morboso (ad esempio, malattie oncologiche) ed inserire espressi richiami alle prestazioni della Cassa Colf.

**Art. 26, comma 10 - Sospensione delle ferie per malattia**

Prevedere espressamente che l'insorgenza della malattia sospende il decorso delle ferie.

**Art. 32 - Trasferte**

— Elevare la misura dell'indennità dal 20% al 50% e ricomprendervi l'eventualità di servizio fuori dell'abitazione datoriale in ipotesi di assistenza erogata in periodi di spedalizzazione, ricoveri in case di cura, centri riabilitativi e simili.

— Riconoscere l'indennità di trasferta anche nel caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.

**Art. 32, comma 4 - Retribuzione e prospetto paga**

Rendere obbligatoria la consegna della dichiarazione dell'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno.

**Art. 33 - Retribuzione**

Prevedere un'indennità per chi assiste più di una persona.

**Art. 36 – Scatti di anzianità**

Chiarire che lo scatto matura, dal mese successivo al compimento del 24° mese di servizio.

**Art. 38-bis - Quattordicesima mensilità**

Disciplinare una quattordicesima mensilità.

**Art. 39, comma 1 - Preavviso**

Unificare i termini di preavviso, prevedendo che il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini, ridotti del 50% nel caso di dimissioni del collaboratore:

- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario

**Art. 39, comma 8 - Obbligazione solidale dei familiari coabitanti**

Estendere l'obbligazione solidale in caso di morte del datore di lavoro alle unioni civili ed ai contratti di convivenza.

**Art. 45 - Commissioni territoriali di conciliazione**

Prevedere che le parti possano in sede di procedura avanti alle Commissioni territoriali di conciliazione di cui all'art. 45, concordemente e congiuntamente deferire alle stesse Commissioni territoriali la decisione della controversia.

**Art. 52, comma 4 (da aggiungere) - Contributi di assistenza contrattuale**

Prevedere che il datore di lavoro che omette il versamento dei contributi di cui al comma 1 è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile nella misura di euro 0,06, che rientra nella retribuzione globale di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto.

**Art. 52, comma 5 (da aggiungere) - Contributi di assistenza contrattuale**

Prevedere un regime sanzionatorio civilistico per l'omesso versamento dei contributi di assistenza contrattuale, aggiungendo un comma 5 che chiarisca che il datore di lavoro è tenuto comunque a garantire le prestazioni ed i servizi previsti dal sistema della bilateralità o, in difetto, a risarcire i danni causati al lavoratore dall'omissione contributiva.

### ***Contrattazione di secondo livello***

Previsione di un secondo livello di contrattazione regionale/territoriale, su specifiche materie individuate dal contratto nazionale, e conseguente disciplina dell'EGR.

### ***Sicurezza sul lavoro***

Rafforzare le norme contrattuali in tema di applicazione specifica dell'art. 2087 cod. civ., in materia di sicurezza del lavoro, da ricollegare anche all'assicurazione per la rivalsa Inail e alle altre prestazioni della Cassa Colf.

### ***Fondi interprofessionali***

Prevedere l'istituzione di un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua, ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero l'adesione ad un fondo esistente.

### ***Previdenza complementare***

Prevedere l'accesso ad una forma di previdenza complementare.

### ***Avviso comune sul lavoro accessorio***

Redigere un avviso comune delle parti sociali volto al contrasto del ricorso al lavoro accessorio per i servizi di cura alle persone e comunque a limitarne la quantità per riservarlo, se del caso, ai lavori occasionali del tutto sporadici e saltuari e, comunque, con obbligo di preavviso al Centro per l'impiego.

### ***SALARIO***

È richiesto un incremento salariale che tenga conto della professionalità e ne remunererà il valore.

Adeguamento dei minimi retributivi e aumento dell'indennità sostitutiva della retribuzione in natura per renderla congrua rispetto al valore effettivo del vitto e dell'alloggio.

Roma, 30 dicembre 2016